

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSV UT ALBENGA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1090
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 30/04/2021 REGISTRATO IL 26/05/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001090

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TLD21L001090000RI

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

- 1 - VRIMRC33L20G605P
- 2 - 90044270099

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

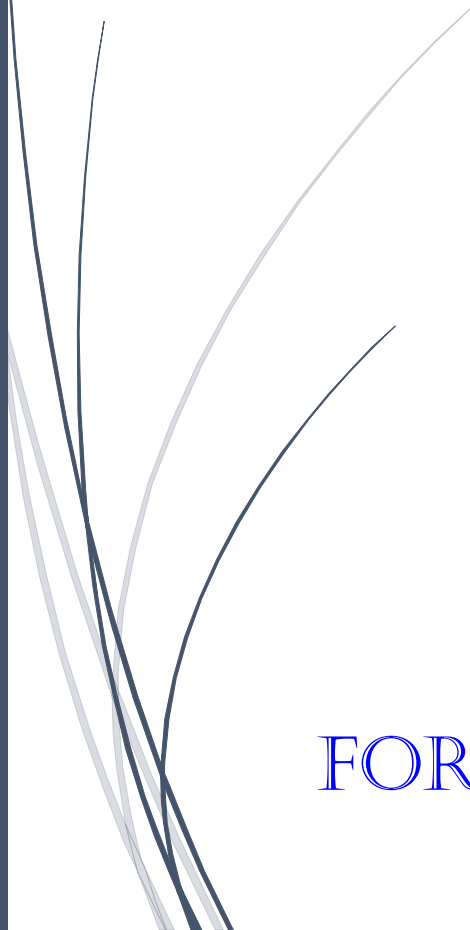
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

- | | | |
|---|-----|--|
| 1 | 001 | - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO |
| | | VALORE DICHIARATO : 0,00 |
| | | DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2 |



10/11/2020

STATUTO



FORUM CULTURALE APS

Titolo I – Denominazione e Sede

Art. 1 – E' costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato FORUM CULTURALE , che assume la forma giuridica di associazione.

Art.1.1 – In conseguenza dell' iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto Associazione , ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale " nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 1.2 – L'associazione ha sede legale nel comune di Borghetto Santo Spirito, Piazza Don Borastero. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Titolo 2 – Finalità e Attività

Art. 2 - L'Associazione che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

Art. 2.1 – L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di promozione e sviluppo culturale, e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività d' interesse generale ex. Art. 5 del D.Lgs 117/2017.

Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue iniziative, potrà instaurare ogni forma di collaborazione e di collegamento con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione , anche a pagamento, sostenere la scoperta e la crescita dell'individualità e delle sue attitudini di ogni persona che può esprimersi, mettersi in gioco, sperimentare, vivere in maniera partecipata, contribuire alla propria crescita personale e nel contempo favorire l'arricchimento della comunità.

Art. 2.2 – L' Associazione , nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.1 potrà:

- Organizzare incontri, convegni, seminari, mostre, rassegne, concorsi, premi letterari.
- Organizzare e promuovere rassegne teatrali.
- Promuovere eventi culturali, educativi, formativi, sportivi.
- Promuovere, organizzare ed effettuare corsi di formazione.
- Organizzare incontri nelle scuole.
- Adoperarsi per agevolare la nascita di talenti.
- Favorire l'aggregazione della cittadinanza organizzando incontri per ogni fascia d'età.
- Organizzare attività di supporto.

Art. 2.3 - Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2.4 - Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 2.5 – L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Titolo 3 - Organi del Forum Culturale e loro funzioni

Art. 3 – Sono Organi del Forum Culturale:

- l'Assemblea.
- Elezioni.
- Organo di amministrazione (Direttivo).
- il Presidente.
- Commissione dei Garanti (Probiviri).
- Collegio dei revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 4 L'Assemblea è l'organo rappresentativo di tutti i Soci dell'associazione.

Art. 4.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei Soci iscritti dell'Associazione o due terzi dei Membri del Organo di amministrazione ne facciano motivata richiesta scritta, inviata al Presidente; In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni. In caso di rifiuto, il Presidente dei Garanti può provvedere direttamente nominando a tale scopo un Commissario ad acta che presiederà l'Assemblea stessa.

Art. 4.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, esposto nei locali della Associazione almeno 7 (sette) giorni consecutivi precedenti l'Assemblea stessa.

Art. 4.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 4.4 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 4.5 Deve essere sempre data prova certa dell'invio della convocazione ai Soci . Le votazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

Art. 4.6 L'assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro la fine di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di Aprile d' ogni anno, il bilancio consuntivo.

Art. 4.7 L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- a) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

- b) Per modificare lo statuto
- c) Per approvare il programma delle attività dell'associazione
- d) In caso di fusione, scissione e trasformazione dell'associazione
- e) Quando se ne ravvisi la necessità

ELEZIONI

Art. 5. Partecipano alle elezioni, con diritto di parola e di voto, i Soci in possesso di tale qualifica almeno 30 (trenta) giorni prima della data di prima convocazione. I nuovi Soci devono aver regolarizzato il pagamento della quota sociale da almeno 30 (trenta) giorni dalla data di prima convocazione.

Art 5.1. Le elezioni, in via ordinaria, sono convocate ogni 3 (tre) anni.

Art 5.2. In caso di contestazione sugli iscritti in elenco degli aventi diritto al voto decide il Presidente della assemblea elettiva.

Art 5.3. La convocazione delle elezioni, contenente l'Ordine del Giorno, deve essere inviato a ciascun componente dell'assemblea elettiva ed esposto nei locali dell'Associazione, almeno 7 (sette) giorni consecutivi precedenti la data di prima convocazione. Dell'avvenuto invio della convocazione agli aventi diritto deve essere data prova certa.

Art 5.4. Le elezioni sono presiedute dal Presidente dell'assemblea elettiva che si avvale della collaborazione di due membri per l'espletamento delle sue funzioni (Verifica Poteri, Stesura del verbale, Spoglio delle schede).

Art 5.5. L'elezione elegge il Presidente e i membri del Organo di amministrazione.

Art 5.6. Le elezioni, in prima convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, che potrà avvenire anche un'ora dopo, sarà valido con qualsiasi numero, purché non inferiore ad un terzo degli aventi diritto.

Art 5.7. I Candidati alla Presidenza devono effettuare il loro intervento prima delle operazioni di voto.

Art 5.8. Non è ammesso il voto per delega.

Art 5.9 Il Socio nel caso ravvisi irregolarità nell'andamento delle elezioni, può inoltrare ricorso al Presidente dei Garanti entro 72 (settantadue) ore dalla chiusura della stessa, con raccomandata A.R., specificando in modo dettagliato le motivazioni del ricorso.

- Candidati

Art. 5.10 Possono candidarsi tutti i Soci iscritti nell' Associazione. Le candidature, indicando chiaramente se ci si intende candidare alla carica di Presidente o di Consigliere, devono essere consegnate o inviate con raccomandata A.R. al Presidente dei Garanti almeno 72 (settantadue) ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione del Congresso, pena la nullità della candidatura medesima. Non è possibile presentare più di una candidatura.

Art 5.11. I candidati alla carica di Presidente dovranno, contestualmente alla propria candidatura, allegare il Programma che informi i Soci su come intendono operare per la gestione dell'Associazione. Le candidature devono contenere comunque la seguente formulazione: Il sottoscritto....., intende candidarsi alla carica di ... (specificare se Presidente o Consigliere)

Art 6.12. Il Presidente dei Garanti rilascia al candidato, entro le successive 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione della candidatura, una ricevuta attestante l'orario di ricezione della regolare candidatura. Per i candidati alla carica di Segretario la ricevuta dovrà inoltre specificare se è, o non è, stato allegato il programma.

Art 6.13 Se entro il termine previsto il candidato non è in possesso della ricevuta deve inviare apposita richiesta scritta al Presidente dei Garanti.

- Procedimento elettorale

Art. 7. Le votazioni si svolgono con schede separate. In presenza di una sola candidatura a Presidente, e solo per questa candidatura il l'assemblea elettiva può deliberare diversamente. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per la carica di Presidente e una per la carica di Consigliere.

Art.7.1. E' eletto Presidente il candidato che ottiene un numero di preferenze pari almeno alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso contrario si procederà con la convocazione di nuove elezioni.

Art. 7.2. Nel caso di due o più candidati, qualora nessuno raggiunga il quorum previsto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Al ballottaggio hanno diritto di voto solo quelli che hanno preso parte alla prima votazione.

Art. 7.3. Risulterà eletto il candidato che otterrà il più alto numero di consensi purchè non inferiore ad un terzo dei votanti. In caso contrario, o in caso di parità, si procederà alla convocazione di nuove elezioni.

Art.7.4. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano d'iscrizione secondo la data riportata nel libro Soci, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.

Art. 7.5. Non si procede al ballottaggio se non risultano presenti almeno un terzo dei votanti che hanno partecipato alla prima votazione, ma alla convocazione di nuove elezioni.

Art. 7.6. Non si procede alla proclamazione dei Consiglieri se non è stato eletto il Segretario.

Art. 7.7. Per la carica di Consigliere, risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani anziano d'iscrizione secondo la data riportata nel libro Soci. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione all'Associazione, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.

Art. 7.8. Coloro i quali, pur non risultando eletti, otterranno anche un solo voto, verranno considerati "membri supplenti".

Art. 7.9. Il Verbale delle elezioni, insieme all'elenco degli eletti, dovrà essere depositato presso gli archivi della commissione dei Garanti non oltre le 48 (quarantotto) ore dalla chiusura della stessa.

L'ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 8 L'Organo di amministrazione raccoglie la voce e la volontà dei Soci promuovendo le conseguenti attività.

Art. 8.1. Cura l'applicazione della linea programmatica dell'Associazione.

Art. 8.2 L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- Elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;

- Amministra l'associazione
- Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;

Art. 8.3. Delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 8.4. Il voto dell'Organo di amministrazione, contrario ad una proposta del Presidente, non comporta le dimissioni del Presidente.

Art. 8.5. Si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese, su convocazione del Presidente. In caso di sua assenza, il Presidente delega un sostituto, scegliendolo tra i componenti del Organo di amministrazione. L'avviso di convocazione deve essere esposto nei locali dell'Associazione, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore sulla data di convocazione e, contestualmente, inviato ai componenti dell'Organo di amministrazione con ogni mezzo disponibile (Fax, Mail, Chiamata telefonica, SmS, ecc.). Dell'avvenuta convocazione deve essere data prova certa.

Art. 8.6. Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei suoi. In caso d' inottemperanza, il Consiglio dei Garanti nomina un Commissario ad acta che convocherà e presiederà la riunione entro un termine di 20 (venti) giorni dalla nomina.

Art. 8.7. Il numero dei componenti dell'Organo di amministrazione è stabilito sulla base del numero dei S.O. iscritti all'associazione e al momento della convocazione del Congresso.

Art 8.7 bis. L' organo di amministrazione è composto da:

- Due membri, più il Presidente, per un numero di S.O fino a 10;
- Quattro membri, più il Presidente, con un numero di S.O. compreso tra 10 e 45;
- Otto membri, più il Presidente, con un numero di S.O. compreso tra 46 e 60;
- Dieci membri, più il Presidente, con un numero di S.O. superiore a 60.

Art. 8.8. L' Organo di amministrazione può nominare dei Responsabili a cui demandare specifici compiti che non siano compresi tra quelli previsti dal presente Statuto, scegliendoli tra i Soci regolarmente iscritti.

Art. 8.9. L' Organo di amministrazione può costituire Gruppi di Lavoro. Tali gruppi sono composti da Soci e sono coordinati da uno di essi.

Art 8.10. L' Organo di amministrazione può, con decisione motivata, essere sciolto dal Consiglio dei Garanti. La delibera dovrà contenere la nomina di un Commissario che entro 90 (novanta) giorni, salvo indicazioni diverse, dovrà convocare il Congresso.

Art. 8.11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate all' Organo di amministrazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L' Organo di amministrazione, nel corso della prima riunione successiva, procede alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei candidati non risultati eletti al Congresso. In caso di impossibilità alla surroga, l' Organo di amministrazione continuerà ad essere operativo sino a quando sarà composto dalla maggioranza assoluta del numero dei membri stabiliti al momento del Congresso, escluso il Presidente.

Art. 8.12. Il membro eletto dall' Organo di amministrazione che, senza giustificato motivo, risulta assente a tre riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Organo di amministrazione e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 8.13. Le dimissioni contemporanee di almeno la maggioranza dei membri dell' Organo di amministrazione, comportano la convocazione, entro 90 (novanta) giorni, del Congresso. I poteri e le competenze del Consiglio e del Presidente vengono, per questo periodo, assunte da un Commissario nominato dal Presidente dei Garanti.

Art. 8.14. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decesso o commissariamento del Presidente, l'Organo di amministrazione rimane in carica sino all'elezione del nuovo Segretario. Sino alla convocazione del Congresso, le funzioni del Presidente sono svolte dal Commissario nominato dal Presidente dei Garanti.

Art. 8.15. Il Presidente e i componenti dell' Organo di amministrazione, durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica, salvo deroga approvata dall'assemblea dei Soci Ordinari.

Art. 8.16. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore ai diciotto mesi ed un giorno. E' preclusa questa possibilità al Presidente dimissionario.

Art. 8.17 Il Presidente dei Garanti ed il presidente dei Revisori dei Conti sono membri di diritto dell'organo di amministrazione ma non hanno diritto di voto.

IL PRESIDENTE

Art. 9 Il Presidente rappresenta l'unità dell'associazione ed è membro di diritto del Organo di amministrazione.

Art.9.2 Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Art. 9.1. Il Presidente è dichiarato decaduto in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza assoluta dei membri del Organo di amministrazione o a seguito di accoglimento di una mozione di sfiducia votata dal Direttivo o dalle dimissioni del Presidente dei Garanti. Il Congresso per l'elezione dei nuovi Organi dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui la carica di Presidente è verbalizzata come vacante.

Art. 10 Il Presidente:

- a) Convoca e presiede, almeno una volta al mese, il Organo di amministrazione.
- b) Cura la stesura del verbale delle sedute del Organo di amministrazione sul libro vidimato dell'Associazione.
- c) E' responsabile della attuazione delle indicazioni, della corretta diffusione del progetto programmatico dell'Associazione.
- d) Cura la regolare tenuta dei nominativi dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori iscritti.
- e) Cura e promuove, coordinandosi con il direttivo, l'organizzazione sul proprio territorio, degli eventi e attività e di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi dell'Associazione di cui all'Art.2.1 di questo statuto.
- f) Può nominare e revocare il Responsabile Organizzativo, il Responsabile Enti Locali, il Responsabile del Tesseramento ed a cui affidare parte dei suoi compiti scegliendoli tra i Soci Ordinari. Il loro mandato è subordinato al mandato del Presidente. Copia della nomina completa delle deleghe concesse deve essere inviata alla Presidente dei Garanti.

- g) Può nominare, tra i componenti del Organo di amministrazione, Un Vicepresidente che lo rappresenti in caso di impedimento.

Art. 10.1 Il Presidente può essere sfiduciato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti assegnati al Organo di amministrazione, senza computare a tal fine il Segretario.

Art. 10.2 La mozione deve essere inviata al Presidente dei Garanti il quale entro e non oltre i 30 gg la mette in discussione al collegio dei Proviviri.

Art. 10.3 Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Organo di amministrazione e alla nomina, da parte del Presidente dei Garanti, di un Commissario che dovrà convocare nuove elezioni entro un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati ne prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Art. 11.1 – Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo d'amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Art. 11.1 Bis - In caso di rigetto della domanda di ammissione a socio l'organo competente deve entro 60 gg motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati, come previsto dall' art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017

Art. 11.2 - I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti all'associazione.

Art. 11.3 - Tutti gli associati, in rispetto dell'Art. 2 dello statuto, che ricevono o hanno incarichi politici o che sono stati eletti a ricoprire incarichi amministrativi pubblici sono sospesi dal ruolo di associato per tutta la durata del proprio mandato pur mantenendo la propria iscrizione sul registro degli Iscritti; al termine del proprio mandato verranno reintegrati a pieno titolo come associati come previsto da questo statuto.

Art. 11.4 - L'associato all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare all'Associazione la quota associativa fissata annualmente dal Organo di amministrazione. La quota deve essere versata direttamente dall'associato.

Art. 11.5 – Gli associati hanno il diritto di prendere visione dei libri sociali .

Art. 11.6 Gli Associati hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Forum Culturale e di rispettare lo Statuto. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto. Essi sono iscritti nell'apposito libro.

Art. 11.7 La qualifica di Associato è incompatibile con qualsiasi carica elettiva pubblica, con l'adesione a qualsiasi associazione segreta.

Art. 11.8 Nel caso in cui gli Associati adottino comportamenti contrari alle finalità e agli interessi dell'associazione possono essere cancellati dal rispettivo libro a seguito di deliberazione dei probiviri con conseguente perdita della qualifica di Associato e del diritto di iscriversi nuovamente.

Art. 11.9 La qualifica di associato si perde:

- Per dimissioni.
- Per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto.
- Per espulsione.
- Per cancellazione dai libri sociali.

ORGANO DI CONTROLLO (Commissione dei Garanti)

Art. 12 L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea.

Art. 12.1 La commissione dei Garanti (Probiviri) è l'organo di controllo che vigila sul comportamento degli associati e sul rispetto da parte degli associati del presente Statuto e nel caso applica i dovuti provvedimenti sanzionatori.

Art. 12.2 L'Organo di Controllo è facoltativo ma diventa obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 .

Art. 12.3 La commissione dei Garanti può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni e sono designati dall'assemblea dei Soci a maggioranza assoluta tramite votazione palese.

Art. 12.4 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisore Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Art. 12.5 I Commissione dei Garanti elegge tra i membri del suo interno il Presidente dei Garanti.

Art. 12.6 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Art. 12.7 La commissione dei Garanti procederà all'accertamento dei fatti ed all'audizione dell'Associato deferito. L'eventuale rinuncia dell'Associato al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Art. 12.8 Le sanzioni applicabili nei confronti degli associati sono:

- Il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ricoperte;
- l'espulsione dall'associazione a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri associati, o a causa di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Forum Culturale o ne compromettano la sua immagine . (Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere associato dell'associazione offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori). (Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività dell'Associazione si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione sociale e culturale, ovvero cerchi

di compromettere l'unità o il patrimonio ideale). L'espulsione prevede la cancellazione dall'elenco degli iscritti dell'associato.

Art. 12.9 La commissione dei Garanti può deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti dagli organi dell'associazione in contrasto rispetto allo Statuto, alle linee d'azione dell'associazione; nei casi più gravi, può essere decretato lo scioglimento dell'organo.

Art. 13 Se un probiviro si dimette o decade il Presidente dell'associazione deve entro 30 giorni (Trenta) convocare l'assemblea dei Soci Ordinari per eleggerne un sostituto.

Art. 13.1 Le dimissioni o la decadenza del Presidente dei Garanti produrrà la decadenza di tutti gli organi dell'associazione.

Art. 13.2 La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Associato o dei suoi eredi.

Art. 13.3 La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza della Commissione dei Garanti su richiesta del Organo di amministrazione.

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

Art. 14 E' nominato solo nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato , in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all' Organo di Controllo.

RISORSE

Art.15 L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art. 15.1 L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo.

Art. 15.2 Il patrimonio Potrà essere incrementato dei beni mobili ed immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Art. 15.3 Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Art. 15.4 Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate

- a) Le rendite del patrimonio.
- b) Utili, proventi, redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali.
- c) Contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche.
- d) Le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.
- e) I proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali.
- f) Delle quote annuali associative.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Art. 16.1 L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 16.3 I bilanci sono approvati dall'Assemblea dei Soci entro i termini previsti da questo statuto. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 16.4 L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16.5 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste da questo statuto.

Art. 16.6 In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, anche in forme indirette, fra gli associati.

Art. 16.7 Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Organo di amministrazione, è deliberato dall'assemblea degli Associati Ordinari con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 17.1 Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla fondazione Italiana Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 17.2 In ogni caso i beni e gli utili dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati.

STATUTO

Art. 18 L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 , delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Art. 18.1 L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

RINVIO A DISPOSIZIONI VIGENTI

Art. 18.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti.



Forum Culturale APS

Borghetto S. Spirito

Sede legale P.zza Borastero – 17052 Borghetto S. Spirito – Sv-
e-Mail: forumculturaleborghetto@gmail.com

Verbale 30.04.2021

Riunione Straordinaria

- 1) Approvazione Bilancio
- 2) Modifiche allo Statuto

Presenti:

Gandolfo Elena (Vicepresidente)
Naviganti Ivana (Tesoriera)
Di Caro Maria Teresa (Segretaria)
Ricotta Enzo
Ricotta Dylan
Arecco Maria Clara
Muriella Vincenzo
Ghiglione Elena

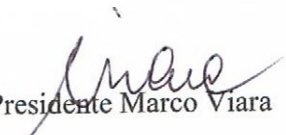
Sono presenti il 50% più uno degli aventi diritto al voto in regola con il tesseramento (08 su 11). Il Presidente assente giustificato informato sui fatti.

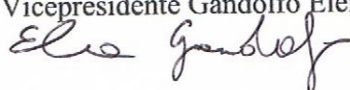
Si inizia la riunione alle ore 17.30 con l'approvazione del bilancio; chiuso con un attivo di 2886,33.
Approvato all'unanimità

Alle 18.00 si è discusso dello Statuto; come richiesto dalla Regione Liguria si sono modificati i punti richiesti e preso atto delle modifiche da apportare.
(In allegato la lettera della Regione Liguria con i punti da modificare)
Approvato all'unanimità

Alle ore 19.00 del 30 Aprile 2021 si è sciolta la riunione.

Borghetto Santo Spirito 30 Aprile 2021


Il Presidente Marco Viara

Il Vicepresidente Gandolfo Elena




FORUM CULTURALE
c/o Italia delle Associazioni di Via Garibaldi
17052 BORGHETTO S. SPIRITO (SV)
Corrispondenza: Prof. Marco VIARA - Lungomare Matteotti, 33

RENDICONTO SPESE 2020

	ENTRATE	USCITE
01.01.20 residuo	3427,33	
05.01.20 pergamene+fotocopie		13,00
06.01.20 presepi	275,75	
10.01.20 caramelle		52,20
03.02.20 coriandoli		17,70
03.02.20 iscrizione pec		30,50
05.02.20 scotch		5,00
06.02.20 locandine carnevale bimbi		15,00
09.02.20 animazione		100,00
27.03.20 Croce Bianca mascherine		256,20
30.03.20 assicurazione		160,00
15.07.20 iscrizione maschere		60,00
20.07.20 quote tessere	287,50	
30.07.20 Loano ospitato maschere		244,00
31.12.20 spese C.C. gennaio-dicembre		160,00
totale	3990,58 -	1104,25
	1104,25	
	2886,33	



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E
SERVIZI SOCIALI
Settore Politiche Sociali, Terzo Settore,
Immigrazione e Pari Opportunità

PEC forumculturaleborghetto@pec.it

Genova, 10/11/2020

Prot. n. PG/2020/ **369527**
Class./Fasc. 2009/G6.6.3/437
Allegati: -

Responsabile del procedimento: dott. Massimo Zullo

Oggetto: Aggiornamento statutario ai sensi del d.lgs. 117/2017
Avvio del procedimento amministrativo e
comunicazione sull'esito della valutazione

Pratica 85

Al Presidente dell'Associazione
ASSOCIAZIONE FORUM CULTURALE
c/o Opere Parrocchiali, Piazza Don Bonastero
17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)

Con riferimento ai documenti in oggetto, si comunica, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 25 novembre 2009, n.56 e successive modifiche, l'avvio del relativo procedimento amministrativo.

La Struttura regionale competente è: Settore Politiche sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità, Via Fieschi, 17 – 16121 Genova, presso la quale è possibile prendere visione degli atti inerenti al procedimento di cui trattasi.

Funzionario responsabile del procedimento in oggetto è il sottoscritto, Dott. Massimo Zullo.

Il termine per la conclusione del procedimento di cui alla presente comunicazione è di novanta giorni, decorrenti dal 3 luglio 2020, data di acquisizione dell'istanza al Protocollo generale di Regione Liguria, fatti salvi i motivi di sospensione previsti dall'articolo 8 della richiamata legge regionale 56/2009 e successive modifiche.

Per la disciplina del silenzio-assenso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 56/2009 e successive modifiche.

Per ogni informazione su quanto in argomento, è possibile prendere contatto con il sottoscritto funzionario responsabile del procedimento ai recapiti sopra indicati.

In riferimento allo Statuto trasmesso da questa Associazione, si comunica che, a seguito della verifica effettuata circa l'adeguamento del medesimo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m., finalizzata all'iscrizione nel RUNTS, si evidenziano le seguenti criticità:

- art. 11 manca la disciplina relativa all'ammissione del socio, che deve essere redatta in conformità all'art. 23 del D. lgs. n. 117/2017 e s.m.;
- art. 11 tra i diritti spettanti ai soci non è espressamente previsto il diritto di prendere visione dei libri sociali;
- art. 7 tra le competenze dell'assemblea straordinaria devono essere comprese ed inserite anche: trasformazione, fusione e scissione dell'associazione;

inoltre non si rinviene nello statuto:

- l'espresso divieto di divisione degli utili;
- la disciplina della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, che deve essere conforme all'art. 9 del D lgs. n. 117.

Per le considerazioni che precedono lo Statuto trasmesso non risulta conforme alla vigente normativa di cui al D. lgs. n. 117/2017 e s.m., e pertanto si invita l'Associazione a provvedere all'adeguamento dello stesso, mediante sua approvazione attraverso assemblea straordinaria e conseguente registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate come indicato sul sito regionale al link

<https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/tema-salutelaadeguamenti-terzo-sett.html>

Per ogni informazione è possibile prendere contatto con la Dott.ssa Lorenza Somacal al numero telefonico 0105485321, oppure via e-mail all'indirizzo lorenza.somacal@regione.liguria.it.

Distinti saluti.

Il Funzionario
responsabile del procedimento
(Dott. Massimo Zullo)

